

Provvedimenti sanzionatori

*Avverso il provvedimento, il sig. Luca Saporiti ha promosso opposizione alla Corte d'Appello di Milano, notificata alla Banca d'Italia in data 24/11/2020.

BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SGR – EX VDG LUCA SAPORITI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (TUF) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari";

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante "Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa", e successive modifiche e integrazioni ;

VISTI il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 131, comma 1, e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, art. 37, in forza dei quali nei procedimenti amministrativi pendenti al 23.2.2020 o iniziati successivamente non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti del sig. Luca Saporiti, nella qualità di *ex* Vice Direttore Generale di BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR, le irregolarità di seguito indicate:

carenze nella gestione dei rischi in violazione dei doveri propri (art. 6, d.lgs. n. 58/1998; parte 2, tit. I e parte 5, tit. I, II e IV, Regolamento BI e Consob 29.10.07 e successive modificazioni; art. 21 Regolamento delegato UE della Commissione 231/2013; art. 190-bis, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 58/1998).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate all'interessato secondo le formalità previste dall'art. 195 TUF;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio:

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione nei confronti del sig. Luca Saporiti di sanzioni amministrative pecuniarie *ex* art. 190-*bis* TUF, trasmettendo i relativi atti;

^{**}Con ordinanza in data 27/07/2021, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio presentata dal sig. Saporiti.

^{***}Con sentenza n. 2914/21, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'opposizione.



Provvedimenti sanzionatori

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso al sig. Luca Saporiti la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate dal sig. Luca Saporiti in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dal sig. Luca Saporiti non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

al sig. **Luca Saporiti**, in qualità di *ex* Vice Direttore Generale di BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR, sia inflitta, ai sensi dell'art. 190-bis TUF, per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 41.000.

- omissis -

Roma, 29.09.2020

IL GOVERNATORE: I. VISCO